

IL NUOVO ESPONENTE RESPONSABILE PER L'ANTIRICICLAGGIO

AVV. ROBERTA PIERANTONI

LA NUOVA GOVERNANCE ANTIRICICLAGGIO: LE MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI BANCA D'ITALIA
Webinar Diritto Bancario – 4 ottobre 2023

PREMESSA

- **Maggio 2015** – Parlamento e Consiglio UE adottano la **Direttiva (UE) n. 2015/849** «*relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo*» (“**IV Direttiva AML**”) modificata poi dalla Direttiva (UE) 2018/843 del 30 maggio 2018 e (“**V Direttiva AML**”).
- **Marzo 2019** – Banca d'Italia adotta le «**Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari ai fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo**» (“**Disposizioni AML**”) in vigore dal **giugno 2019**.
- **Giugno 2022** – l'Autorità Bancaria Europea (EBA) pubblica gli «*Orientamenti sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio ai sensi dell'articolo 8 e del capo VI della direttiva (UE) 2015/849*» volti ad armonizzare a livello europeo l'assetto di *governance* e dei controlli interni antiriciclaggio, in vigore dal 1° dicembre 2022 (“**Orientamenti EBA AML**”). Nel **novembre 2022** Banca d'Italia comunica all'EBA di volersi uniformare agli Orientamenti EBA.
- **1° Agosto 2023** – Banca d'Italia ha apportato, con provvedimento, alcune **modifiche alle Disposizioni AML** per introdurre le previsioni degli Orientamenti EBA AML non coperte dal testo previgente.
- **14 novembre 2023** – Entreranno in vigore le **nuove Disposizioni AML** (90 giorni dalla pubblicazione del Provvedimento in nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 190 del 16 agosto 2023) ma la nomina della **nuova figura** dell’“**Esponente Responsabile per l'antiriciclaggio**” (“**Esponente Responsabile AML**”) dovrà avvenire al **primo rinnovo degli organi sociali successivo all'entrata in vigore del Provvedimento e, comunque, entro il 30 giugno 2026**.

LE NUOVE DISPOSIZIONI AML

ESPONENTE RESPONSABILE PER L'ANTIRICICLAGGIO

(Parte Seconda, nuova Sezione III-bis)



- «*Ferma restando la **responsabilità collettiva degli organi aziendali**, i destinatari **nominano un componente dell'organo di amministrazione** quale **esponente responsabile per l'antiriciclaggio**». L'incarico ha **natura esecutiva**».*

N.B. → Tra i «**Presidi organizzativi minimi**» richiesti ai destinatari dalle nuove Disposizioni AML (Parte Prima, Sez. III) è previsto di «nominare un **esponente aziendale** quale **responsabile per l'antiriciclaggio ... secondo quanto previsto dalla Parte Seconda, Sezione III-bis**».

- La nuova Sezione III-bis della Parte Seconda prevede poi che «(...) **in casi debitamente motivati** sulla base del complessivo assetto di governo societario e del sistema di deleghe del destinatario, **l'incarico può essere attribuito al DIRETTORE GENERALE**, a condizione che sia preservata l'efficacia della funzione dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio» (v. infra).

ESPONENTE RESPONSABILE AML: REQUISITI

- «L'esponevole responsabile per l'antiriciclaggio:
 - a) **possiede adeguate conoscenze, competenze ed esperienze** concernenti i rischi di riciclaggio, le politiche, i controlli e le procedure antiriciclaggio nonché il modello di business del destinatario e del settore in cui opera;
 - b) **dispone di tempo e risorse adeguate** ad assolvere efficacemente ai propri compiti».
- 
- Nella **Policy AML** gli intermediari dovranno dettagliare:
 - (i) i **requisiti** dell'Esponevole Responsabile AML
 - (ii) i **criteri** con i quali viene verificata la **disponibilità di tempo** necessaria per l'efficace svolgimento dell'incarico (resta salvo quanto previsto dal DM 169/2020 *Fit&Proper*).
 - (iii) le **ipotesi di conflitti di interesse** e le **misure** atte a prevenirli e mitigarli.

ESPONENTE RESPONSABILE AML: COMPITI (1/2)

«L'esponente responsabile per l'antiriciclaggio **costituisce il principale punto di contatto** tra il responsabile della funzione antiriciclaggio [**«Responsabile Antiriciclaggio»**] e gli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione **e assicura che questi ultimi dispongano delle informazioni necessarie** per comprendere pienamente la **rilevanza dei rischi di riciclaggio** cui il destinatario è esposto, ai fini dell'esercizio delle rispettive attribuzioni».

L'Esponente Responsabile AML:



- **monitora** adeguatezza e proporzionalità di **politiche, procedure e misure di controllo interno** in materia di antiriciclaggio (considerando le caratteristiche del destinatario e rischi cui esso è esposto);
- **coadiuva l'organo con funzione di supervisione strategica** nelle **valutazioni** concernenti l'articolazione organizzativa e la dotazione di **risorse della funzione antiriciclaggio** (ivi compresa l'eventuale scelta di assegnare la responsabilità della funzione antiriciclaggio allo stesso esponente responsabile per l'antiriciclaggio, secondo quanto previsto nella Parte Terza, Sez. I, par. 1.3);

ESPONENTE RESPONSABILE AML: COMPITI (2/2)

- **assicura** l'**informativa periodica** agli **organi aziendali** sulle attività svolte dal responsabile della funzione antiriciclaggio e sulle interlocuzioni intercorse con le Autorità;
- **informa gli organi aziendali** delle **violazioni e criticità** concernenti l'antiriciclaggio di cui sia venuto a conoscenza e **raccomanda le opportune azioni**;
- **verifica** che il **responsabile della funzione antiriciclaggio** abbia **accesso diretto a tutte le informazioni necessarie** per l'adempimento dei propri compiti, **disponga di risorse** umane e tecniche, nonché di strumenti **sufficienti** e **sia informato su eventuali carenze** relative all'antiriciclaggio individuate dalle altre funzioni di controllo interno e dalle autorità di vigilanza;
- **assicura** la **valutazione da parte dell'organo di gestione di problematiche e proposte di intervento** rappresentate dal responsabile della funzione antiriciclaggio.

ESPONENTE RESPONSABILE AML: RUOLO (1/4)

DIRETTIVA (UE) 2015/849	ORIENTAMENTI EBA AML	NUOVE DISPOSIZIONI AML BANCA D'ITALIA
Art. 46, par. 4	Sezione 4.1.1, par. 14 Sezione 4.1.3	Nuova Sezione-III bis
«Gli Stati membri stabiliscono che, se del caso, i soggetti obbligati identifichino il membro dell'organo con funzioni di gestione responsabile dell'attuazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva».	«L'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica dovrebbe garantire che il membro dell'organo di cui <u>alla</u> sezione 4.1.3 o, laddove applicabile, l'alto dirigente ... che è responsabile dell'attuazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2015/849».	«L'esponente responsabile per l'antiriciclaggio costituisce il principale punto di contatto tra il responsabile della funzione antiriciclaggio e gli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione e assicura che questi ultimi dispongano delle informazioni necessarie per comprendere pienamente la rilevanza dei rischi di riciclaggio cui il destinatario è esposto, ai fini dell'esercizio delle rispettive attribuzioni».



Responsabile dell'attuazione

delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi a Direttiva (UE) 2015/849.



Assicura INFORMAZIONI

necessarie per comprendere rilevanza **RISCHI RICICLAGGIO**

ESPONENTE RESPONSABILE AML: RUOLO (2/4)

Natura dell'incarico



Le nuove Disposizioni AML indicano, in linea con gli Orientamenti EBA, che l'incarico di Esponente Responsabile AML è un incarico di natura esecutiva.

Definizione di «consiglieri esecutivi» dettata dalla Circolare 285 di Banca d'Italia:

componenti esecutivi: *i)* i consiglieri che sono membri del comitato esecutivo, o sono destinatari di deleghe o svolgono, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa; *ii)* i consiglieri che rivestono incarichi direttivi nella banca, cioè hanno l'incarico di sovrintendere ad aree determinate della gestione aziendale, assicurando l'assidua presenza in azienda, acquisendo informazioni dalle relative strutture operative, partecipando a comitati manageriali e riferendo all'organo collegiale sull'attività svolta; *iii)* i consiglieri che rivestono le cariche sub *i)* o gli incarichi sub *ii)* in qualsiasi società del gruppo bancario;

ESPONENTE RESPONSABILE AML: RUOLO (3/4)

Natura dell'incarico



- Le nuove Disposizioni AML richiedono per l'Esponente Responsabile AML **specifici requisiti** (conoscenze, competenze ed esperienze in ambito AML e conoscenza del modello di business) e assegnano allo stesso **specifiche attribuzioni** come avviene di regola per i consiglieri esecutivi.
- Nell'ottica di una valida composizione quali-quantitativa ottimale all'interno dell'organo con funzioni di supervisione strategica nel suo *plenum* le conoscenze, competenze ed esperienze in ambito AML dovrebbero già essere presenti e tutti i consiglieri dovrebbe possedere **un'adeguata conoscenza del modello di business**.
- I compiti attribuiti all'Esponente Responsabile AML, seppure di «attuazione» sono da riferire alla **gestione del rischio di riciclaggio** (area riconducibile al **Comitato Rischi**).

ESPONENTE RESPONSABILE AML: RUOLO (4/4)

COMITATO RISCHI



- è **punto di riferimento per tutte le funzioni aziendali di controllo**, compresa la funzione antiriciclaggio;
- svolge **funzioni di supporto all'organo con funzioni di supervisione strategica in materia di rischi** (compreso quello di riciclaggio) e sistemi di controllo interno;
- è composto da **consiglieri non esecutivi**, che a seconda delle dimensioni o della complessità operativa devono essere **in maggioranza indipendenti** (per le banche di minori dimensioni o complessità operativa, Banca d'Italia ne richiede almeno uno).

I compiti attribuiti all'Esponente Responsabile AML sono quasi gli stessi che vengono di regola attribuiti in relazione a tutti i rischi (compresi quelli AML) al **Comitato Rischi**.

Ciò potrebbe portare a ritenere che, motivando la scelta sulla base del complessivo assetto di governo societario e del sistema di deleghe in ambito AML, **il singolo destinatario possa «ritagliare» il ruolo dell'Esponente Responsabile AML attribuendogli quelle competenze che non comportino la qualificazione dell'incarico come esecutivo.**

La **Proposta di Regolamento Europeo** «relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio ...» del 20 luglio 2021 **sembra escludere questa possibilità.**

ESPONENTE RESPONSABILE AML

Chi può ricoprire questo ruolo?



- PREMESSA AL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

“Nel recepimento è stato tuttavia necessario specificare alcuni aspetti. In particolare, nel nuovo testo delle Disposizioni:

- si prevede che l'esponente sia individuato tra i componenti dell'organo di amministrazione e si chiarisce che si tratta di un incarico con natura esecutiva. Con ciò **si ammette che l'espone**nte cui assegnare questo ruolo possa essere scelto **tra tutti gli amministratori** (sia esecutivi che non esecutivi), esplicitando al contempo che si tratta di un **incarico con natura esecutiva**”.

- NUOVA SEZIONE III-BIS, DISPOSIZIONI BANKITALIA

“In linea con il **principio di proporzionalità**, in casi debitamente motivati sulla base del complessivo assetto di governo societario e del sistema di deleghe del destinatario, **l'incarico può essere attribuito al direttore generale**, a condizione che sia preservata l'efficacia della funzione dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio”.

ESPONENTE RESPONSABILE AML

AMMINISTRATORE DELEGATO



PUNTI DI FORZA	ASPETTI DA VALUTARE
<ul style="list-style-type: none">• Continuità con gli assetti attuali (AD principale referente della Funzione AML in seno al Consiglio)• Possesso dei specifici requisiti di idoneità richiesti per gli esponenti esecutivi da norme di settore (es. DM 169/2020)• Conoscenza del modello di business e settore in cui opera il destinatario• Interazione con le funzioni aziendali e accesso alle informazioni	<ul style="list-style-type: none">• Time commitment: verificare compatibilità dell'incarico con il ruolo di AD (per destinatari soggetti al DM 169/2020 verificare dichiarazione <u>Fit&Proper</u>).• Conflitti di interesse: (a) valutare le ipotesi di conflitto di interessi e la loro significatività; (b) indicare nella Policy AML le misure atte a prevenire e mitigare le ipotesi di conflitto di interessi• Requisiti: verificare il possesso di specifiche conoscenze, competenze ed esperienze concernenti i rischi AML, le politiche e i controlli e le procedure AML.

ESPONENTE RESPONSABILE AML

DIRETTORE GENERALE (1/2)



«In linea con il principio di proporzionalità, in casi debitamente motivati sulla base del complessivo assetto di governo societario e del sistema di deleghe del destinatario, l'incarico può essere attribuito al DIRETTORE GENERALE, a condizione che sia preservata l'efficacia della funzione dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio».

● Principio di proporzionalità

Al fine di applicare correttamente il principio di proporzionalità, le Disposizioni AML forniscono espressamente i **fattori che devono essere considerati** tra i quali rientrano «*totale di bilancio, eventualmente consolidato (...) numero dei dipendenti (...) forma giuridica adottata ed eventuale appartenenza ad un gruppo (...) modello di business scelto e strategie adottate (...) numero e tipologia di clienti*» (cfr. nota 5, Parte Prima, Sez. I, Nuove Disposizioni AML).

ESPONENTE RESPONSABILE AML

DIRETTORE GENERALE (2/2)



● Ipotesi (esemplificative) che giustificano l'attribuzione dell'incarico al direttore generale (cfr. **nota 6-bis**, Parte Seconda, Sez. III-bis, Nuove Disposizioni AML)

- *assenza di esponenti esecutivi nell'organo di amministrazione;*
- *organi con pochi componenti;*
- *particolare onerosità, in termini di disponibilità di tempo, dell'attribuzione dell'incarico a esponenti esecutivi.*

● Attenzione ai conflitti di interesse!

Anche in caso di attribuzione dell'incarico al Direttore Generale la **Policy AML** dovrà **riportare le ipotesi di conflitti di interesse e le misure atte a prevenirli e mitigarli.**

ESPONENTE RESPONSABILE AML

PRESIDENTE



INTERMEDIARIO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO		CONFERIMENTO INCARICO ESECUTIVO
• BANCHE	CIRCOLARE 285 BANCA D'ITALIA (Titolo IV, Cap. 1. Sez. V, par. 2)	«Per svolgere efficacemente la propria funzione, il presidente deve avere un ruolo non esecutivo e non svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali. Tali disposizioni si applicano anche al presidente del consiglio di gestione quando il consiglio di sorveglianza non riveste il ruolo di organo con funzione di supervisione strategica».	
	DM 169/2020* (Art. 7, co. 3)	«Il presidente del consiglio di amministrazione è un esponente non esecutivo».	
• SGR, SICAF SICAV	REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO		Occorre verificare disposizioni statutarie
• SIM	REGOLAMENTO BANCA D'ITALIA E CONSOB (29.10.2007)		
• IMEL ISTITUTI PAGAMENTO	DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E IMEL (Cap. IV, Allegato A.1)	«Il presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica promuove la dialettica interna e l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario; lo stesso non riveste un ruolo esecutivo né svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali. ».	
• Intermediari finanziari ex 106 TUB	CIRCOLARE 288 BANCA D'ITALIA (Titolo 3, Cap. 1. Sez. 2, par. 2)		
	DM 169/2020* (Art. 7, co. 3)		

* Si applica anche a IMEL e Istituti di pagamento


ESPONENTE RESPONSABILE AML

CONSIGLIERE NON DESTINATARIO DI ALTRE DELEGHE



PUNTI DI FORZA	ASPETTI DA VALUTARE
<ul style="list-style-type: none"> • Conflitti di interesse: limitati • Time commitment: maggiore disponibilità di tempo da dedicare all'incarico rispetto all'AD o al Direttore Generale. • Requisiti: possesso di specifiche conoscenze, competenze ed esperienze concernenti i rischi AML, le politiche e i controlli e le procedure AML (individuazione di un nuovo componente ad hoc qualora nessuno degli attuali componenti risulti in possesso di detti requisiti). 	<ul style="list-style-type: none"> • Possesso dei specifici requisiti di idoneità richiesti per gli esponenti esecutivi da norme di settore (es. DM 169/2020) • Requisito dell'indipendenza • Conoscenza del modello di business e settore in cui opera il destinatario • Interazione con le funzioni aziendali e accesso alle informazioni • Impatto sulla composizione qualitativa ottimale dell'organo con funzioni di supervisione strategica

FLUSSI INFORMATIVI (1/3)



FLUSSI INFORMATIVI (2/3)

Rapporti con il COMITATO RISCHI



- L'**Esponente Responsabile AML** è un supporto diretto del Comitato Rischi e, nonostante la coincidenza dei compiti che è chiamato a svolgere, **non si sostituisce al Comitato**.
(**N.B.** al fine di **coordinare** le attività dei vari attori che operano nel sistema dei controlli sarà necessaria una **revisione delle linee d'indirizzo sul sistema dei controlli**).
- **Su invito**, l'Esponente Responsabile AML potrà partecipare alle riunioni del Comitato.
- Tutto ciò che il Responsabile della funzione Antiriciclaggio sottopone al Comitato Rischi **deve essere preventivamente sottoposto all'Esponente Responsabile AML**.

FLUSSI INFORMATIVI (3/3)

Rapporti con L'ORGANO CON FUNZIONI DI CONTROLLO



- Nell'espletamento dei suo incarico l'Esponente Responsabile AML sarà tenuto ad interagire con l'Organo con Funzioni di Controllo al fine di: **(a)** informarlo delle **violazioni e criticità** concernenti l'antiriciclaggio di cui sia venuto a conoscenza (...), nonché **(b)** **assicurare l'informativa periodica** sulle **attività** svolte dal **responsabile della funzione antiriciclaggio** e sulle **interlocuzioni** intercorse **con le Autorità, qualora non vi abbia provveduto il Responsabile Antiriciclaggio.**
- Detta informativa ha un'importanza significativa per l'Organo con Funzioni di Controllo essendo lo stesso chiamato a: **(a)** svolgere un **ruolo di coordinamento** delle **strutture e funzioni** coinvolte nel **sistema dei controlli** (cfr. Circolare 285, Parte Prima, Titolo IV, Cap. 1, Sez. III), nonché **(b) segnalare all'Autorità le irregolarità riscontrate**, in particolare quelle in materia di antiriciclaggio (cfr. art. 46, D. Lgs. 231/2007).

LE NUOVE DISPOSIZIONI AML

ESPONENTE RESPONSABILE PER L'ANTIRICICLAGGIO DI GRUPPO **(Parte Quarta, Sezione I)**



- «La capogruppo **nomina un componente dell'organo di amministrazione** quale **esponente responsabile per l'antiriciclaggio a livello di gruppo**». L'incarico ha **natura esecutiva**».
- L'Esponente Responsabile AML di Gruppo:
 - costituisce il punto di contatto tra il **Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo [novità]** e gli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione della capogruppo e assicura che questi ultimi abbiano le informazioni necessarie per comprendere pienamente la rilevanza dei rischi AML cui il gruppo è esposto;
 - assicura che il Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo svolga in maniera efficace i propri compiti.

ESPONENTE RESPONSABILE AML DI GRUPPO

- L'incarico **può essere attribuito all'Esponente Responsabile AML della Capogruppo?**

In linea generale non si ravvedono motivi ostativi, ma sarà necessario svolgere un'attenta valutazione caso per caso, tenendo conto delle caratteristiche del soggetto destinatario dell'incarico.

- Come si **rapporta l'Esponente Responsabile AML di Gruppo con gli Esponenti Responsabili AML delle controllate?**

L'Esponente Responsabile AML di Gruppo riceverà le informazioni necessarie per l'espletamento del suo mandato direttamente dal Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo e potrà richiedere per il tramite dello stesso informazioni alle funzioni interne delle singole controllate (ad esempio, in merito alle relazioni e a report di audit che gli saranno trasmessi).

Sarebbe opportuno che l'Esponente Responsabile AML di Gruppo **si riunisse periodicamente** (almeno una volta all'anno) **con tutti gli altri Esponenti Responsabili AML delle controllate.**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!



Associazione Professionale

MILANO

Corso Europa 2

20122 (MI)

Tel. 02 76 36 931

Fax 02 76 01 51 78

roberta.pierantoni@sbnp.it

www.sbnp.it